

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3743 del 21/07/2023
Oggetto	Procedimento MOPPA2848 (ex 2369/S) ĩ Marazzi group s.r.l. a socio unico - Rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Fiorano Modenese (MO) per uso industriale e igienico-assimilati. Regolamento Regionale 41/2001 artt. 19 e 27.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3657 del 11/07/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventuno LUGLIO 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio autorizzazioni e concessioni sede di Modena

Oggetto: Procedimento MOPPA2848 (ex 2369/S) - Marazzi group s.r.l. a socio unico - Rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Fiorano Modenese (MO) per uso industriale e igienico-assimilati. Regolamento Regionale 41/2001 artt. 19 e 27.

La Dirigente

Richiamata la determinazione regionale n. 15163 del 26/11/2012, valida fino al 31/12/2015, con la quale è stata rilasciata a Marazzi Group s.r.l. la concessione per la derivazione di acqua sotterranea in variante sostanziale mediante n° 4 pozzi, meglio dettagliati nel disciplinare allegato, utilizzati per uso industriale e igienico e assimilati presso lo stabilimento ceramico di Via Ferrari Carazzoli 120 in comune di Fiorano Modenese, con portata massima d'esercizio pari a 22,80 litri/sec e per un quantitativo massimo prelevabile annuo di mc. 150.000;

Vista, la domanda di rinnovo della sopra citata concessione, presentata da parte di Marazzi Group s.r.l. a socio unico (C.F. 00611410374) in data 05/11/2015, assunta a prot. n. 18202/2016 entro i termini validi per cui, nelle more del rilascio del provvedimento, ha potuto continuare a esercitare legittimamente il prelievo;

Preso atto che ai sensi dell'art. 27 del Regolamento Regionale 41/2001 le domande di rinnovo non sono soggette a pubblicazione né condizionate al parere dell'Autorità di Bacino ex art. 7) comma 2) R.D. 1775/33 e che l'Amministrazione ha facoltà di condizionare l'esercizio della concessione ad ulteriori prescrizioni attraverso la redazione di un nuovo disciplinare;

Viste:

- la D.G.R. 1195/2016 avente oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica", che introduce, tra l'altro, l'applicazione del "metodo ERA" di cui alla Deliberazione del Comitato Interistituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po n° 8/2015 e ss.mm.;

- la D.G.R. n. 2293/2021 "Terzo ciclo di Pianificazione 2022-2027: Presa d'atto degli elaborati costituenti il contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini del riesame dei Piani Di Gestione Distrettuali 2021-2027 dei Distretti Idrografici del Fiume Po e dell'Appennino Centrale";

- La Delibera del Comitato Interistituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n° 4/2021 relativa alla adozione del III° ciclo del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 - 2027, i cui contenuti, assieme agli elaborati allegati alla DGR 2293/2021, risultano necessari all'espletamento delle valutazioni di cui alla sopra richiamata DGR 1195/2016;

- il Decreto del Segretario Generale facente funzione dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 94/2022 con cui sono adottate le "misure di salvaguardia" necessarie all'immediata applicazione dei contenuti dell'Aggiornamento del Piano di cui sopra, nelle more della sua approvazione definitiva;

Accertato che la derivazione è stata valutata ai sensi della D.G.R. n. 1195/2016 con il "metodo ERA", dalla cui applicazione risultano i seguenti i dati:

Codice Corpo Idrico: 0400ER-DQ2-CCS denominato "Conoide Tiepido - confinato superiore"

Stato quantitativo: "scarso" alla rilevazione del monitoraggio Arpae triennio 2012-2014, "buono" all'ultima rilevazione Arpae 2019 di aggiornamento 2021 del PdG distretto idrografico del F. Po

Impatto: Moderato

Criticità tendenziale: Elevata, dovuta a valori di soggiacenza particolarmente elevati in rapporto alla pressione antropica sul corpo acquifero

Valutazione ex - ante = **REPULSIONE**

pertanto l'utenza richiesta risulta compatibile con prescrizioni e subordinata ai risultati di monitoraggi sito-specifici;

Accertato che

- l'entità del prelievo richiesto risulta essere congrua rispetto al fabbisogno necessario per l'attività esercitata nello stabilimento consistente nella produzione di piastrelle ceramiche con ciclo completo e polveri atomizzate per pressatura, come da AIA rilasciata dalla Provincia di Modena con Determinazione n° 59 del 30/05/2014 e ss.mm., dalla quale si evince il rispetto delle BAT di settore e l'adozione di misure di riciclo della risorsa;

- non sono presenti alternative sostenibili all'approvvigionamento da acque sotterranee per il soddisfacimento del fabbisogno idrico dell'azienda non essendo disponibile allacciamento alla condotta di distribuzione acqua per usi plurimi;

Verificato che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "industriale", di cui alla lettera c) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999 e s.m.i., considerato che, pur

essendo stato dichiarato anche l'utilizzo "igienico e assimilati", è applicabile il comma 6 dell'art. 20 R.R. 41/2001;

- l'importo del canone corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;

-

Verificato inoltre che la Ditta concessionaria ha versato:

- l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di rinnovo, pari a € 87,00;

- in data 21/06/2023 € **515,59** come integrazione del deposito cauzionale;

Accertato che la Ditta ha versato il canone per l'anno in corso ed è in posizione regolare per quanto riguarda i versamenti delle annualità pregresse;

Visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015 e n. 2067/2015;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1415/2016, n. 1792/2016;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la DDG 130 2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

- la DDG n. 75/2021 - come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la DDG 108/2022 con la quale la dott.ssa Valentina Beltrame è stata nominata responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena;

Ritenuto che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, il rinnovo della concessione possa **essere rilasciato fino al 31/12/2027** in considerazione dei risultati dell'applicazione del metodo "ERA";

Dato atto che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE Dott. Giuseppe Bortone;

- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Su proposta del responsabile del procedimento,

per quanto precede

Determina

a di rilasciare, fatti salvi i diritti dei terzi, a Marazzi Group s.r.l. a socio unico (C.F. 00611410374) il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da n° 4 pozzi esistenti in comune di Fiorano Modenese (MO) con una portata massima di 22,80 litri/sec. e un quantitativo massimo prelevabile di 150.000 mc/anno - procedura codice MOPPA2848;

b di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 21/06/2023, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c di stabilire che la concessione è valida fino al **31.12.2027** e non al 31/12/2028 come indicato nel Disciplinare sottoscritto dalla

richiedente al fine di non superare la durata massima di cinque anni;

d di dare atto che, in caso di mancato pagamento dei canoni, si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. n. 22.12.2009, n. 24;

e di ricordare che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

f di rendere noto che i canoni, la cauzione e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

g di attestare che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di ARPAE;

h di notificare al Concessionario il duplicato informatico del presente atto tramite PEC;

i di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR n. 131/1986 risulta inferiore a euro 200,00;

j di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";

k di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena

Dott.ssa Valentina Beltrame

[DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE]

ARPAE

Servizio autorizzazioni e concessioni sede di Modena

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea assentita alla ditta MARAZZI GROUP s.p.a. a socio unico, con sede legale a Sassuolo, viale Regina Pacis n. 39, C.F. 00611410374, codice procedimento **MOPPA2848** - prat. 2369/S.

ART. 1 - QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale di prelievo massima riferita alle quattro opere di derivazione: **22,6 litri/s;**
- quantitativo massimo di prelievo dell'utenza **150.000 m³/anno.**

ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua è impiegata per uso industriale (ciclo ceramico completo) e igienico e assimilati (lavaggio macchinari) presso lo stabilimento produttivo ceramico di Via Ferrari Carazzoli n° 120.

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Le caratteristiche tecniche delle opere di presa sono riassunte nel quadro seguente:

Denominazione Pozzo	Pozzo 4	Pozzo 5	Pozzo 6	Pozzo 7
Dati catastali NCT Comune di FIORANO MODENESE	Foglio 15, Mappale 42	Foglio 15, Mappale 40	Foglio 15, Mappale 40	Foglio 15, Mappale 42
Coordinate UTMREER	X= 645714 Y= 933488	X= 645642 Y= 933641	X= 645706 Y= 933722	X= 645675 Y= 933579
Diametro, materiale	mm 200 (Ferro)	mm 300 (Ferro)	mm 273 (Ferro)	mm 250 (PVC)
Profondità	60 m	65 m		80 m
Finestrature (Falda captata)	non note presumib. monofalda	non note presumib. monofalda	plurifalda -20 ÷ -25 mt , -43 ÷ -48 da p.c.	Monofalda -62 ÷ -69 mt da p.c.
Portata di esercizio	5,5 l/sec	7,5 l/sec	5,0 l/sec	6,0
Portata massima (complessiva)	22,8 l/sec			

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 In base alla valutazione ex ante condotta con il metodo ERA, di cui alla Direttiva Derivazioni (delib. n. 8/2015, aggiornata dalla delib. n. 3/2017), con impatto "moderato" e criticità tendenziale "elevata", il prelievo ricade nei casi di "REPULSIONE". L'utenza richiesta risulta pertanto compatibile con la prescrizione che la durata della concessione sia ridotta a 5 anni ed è pertanto valida fino al **31/12/2028**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza.**

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 8 del presente disciplinare.

ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone dovuto per l'annualità in corso (2023) è già stato corrisposto dal concessionario.

6.2 per gli anni successivi Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con l'incremento derivato dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

6.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad € 2.441,09 (importo pari al canone riferito all'annualità corrente). Il concessionario ha versato € € 1925,50 in data 31/11/2005, pertanto il suddetto deposito deve essere integrato con versamento di **€ 515,59.**

7.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure può essere incamerato per accertata morosità.

ART. 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Monitoraggio della falda

In base alla valutazione ex ante condotta con il metodo ERA, di cui alla Direttiva Derivazioni (delib. n. 8/2015, aggiornata dalla delib. n. 3/2017), il prelievo si caratterizza con impatto "moderato" e criticità tendenziale "elevata" dovuta ai valori molto marcati di soggiacenza della falda (oltre 25m) e ricade quindi nel campo di "REPULSIONE". L'utenza richiesta risulta compatibile con la prescrizione del monitoraggio della falda, ai sensi di quanto stabilito dalla "Direttiva derivazioni" dell'AdBPo, e pertanto la ditta deve condurre, a propria cura e spese un monitoraggio del livello della falda, mediante almeno due campagne di misurazioni di livello piezometrico/soggiacenza semestrali, in periodi significativi ai fini dell'idrodinamica sotterranea dell'acquifero ed in particolare nel periodo di minima e massima escursione ("magra" autunnale e "piena" primaverile) anche modulando eventualmente i periodi di esecuzione delle suddette campagne in funzione di condizioni meteorologiche particolari/eccezionali. I dati di misurazione dovranno essere inviati alla scrivente Arpae SAC ed al Servizio Tutela e risanamento risorsa acqua della Regione Emilia-Romagna in occasione della trasmissione dei dati volumetrici riferiti al prelievo di cui al successivo punto 8.4.

8.2 La scrivente Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae si riserva di porre al concessionario ulteriori prescrizioni e/o limitazioni all'esercizio del prelievo durante il periodo di validità della concessione qualora ciò sia ritenuto necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla Water Frame Directive (2000/60/CE) sulla base dei monitoraggi di sorveglianza eseguiti da ARPAE.

8.3 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante adesivo sulle opere di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda al cartello identificativo della derivazione. L'adesivo deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione. L'adesivo deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

8.4 Dispositivo di misurazione

- Il concessionario dovrà installare, se non ancora presente, idoneo misuratore del quantitativo prelevato in metri cubi.
- Il concessionario dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi alle seguenti Amministrazioni:

- ARPAE - SAC di Modena PEC aoomo@cert.arpa.emr.it

- REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici PEC ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it

- AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO PEC protocollo@postacert.adbpo.it
- PROVINCIA DI MODENA - Servizio Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica PEC provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Il concessionario è tenuto inoltre a :

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata secondo le disposizioni di legge vigenti e relativa normativa tecnica;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

8.5 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.6 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

8.7 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

8.8 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Le opere di derivazione non possono essere abbandonate senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C. di Modena la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero con il ripristino dei luoghi allo stato originale.

Questo Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché dell'imbocco sia chiuso mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

8.9 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firma per accettazione

[SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE
IN DATA 21/06/2023 - ASSUNTO
AGLI ATTI CON PG/2023/108835]

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.